

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2016, n. 23-4016

Legge regionale 14 marzo 2014 n. 3; legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23, art. 19. Conferimento delle funzioni e superamento delle comunita' montane. Esercizio del potere sostitutivo regionale: invito ad adempiere nei confronti del Comune di Antrona Schieranco.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (disposizioni organiche in materia di enti locali), ha individuato nelle unioni montane le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in fase di liquidazione;
- l'art. 10 della legge regionale 14 marzo 2014 n. 3 prevede che la Giunta regionale effettui una ricognizione delle funzioni amministrative già di competenza delle comunità montane che devono essere effettuate delle unioni montane;
- l'art. 11 della stessa legge prevede che la Giunta regionale determini la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni individuate;
- l'art. 4, comma 2, della legge richiamata stabilisce che i comuni montani e parzialmente montani non inclusi nelle unioni montane sono tenuti ad esercitare le funzioni amministrative conferite in convenzione con un'unione montana, la cui stipulazione costituisce, pertanto, condizione necessaria per l'esercizio delle funzioni;
- la D.G.R. n. 40-1626, del 23 giugno 2015, ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle funzioni amministrative da conferire alle unioni montane e ai comuni montani non inclusi in unioni montane, ed ha stabilito che i comuni montani non inclusi in unioni debbano esercitare le funzioni conferite in convenzione con un'unione presente nell'ambito territoriale della comunità montana esistente al 31/12/2007 di relativa appartenenza ovvero, in caso di impossibilità, con altra unione montana confinante;
- l'art. 19 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 (riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56), dispone che, a salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione;
- consequenzialmente, ai sensi della disposizione sopra citata, la Giunta Regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad *acta*;

preso atto che:

- il termine per l'esercizio delle funzioni, da parte dei comuni interessati, per mezzo dell'adesione ad una unione montana, ovvero della stipulazione di convenzione con un'unione montana, è stato fissato, dalla D.G.R. n. 81-2689 del 21 dicembre 2015, nel 1 aprile 2016;

- con la nota prot. 16371/A18000 del 23 marzo 2015, la circolare prot. n. 35124 del 30 giugno 2015 e la nota n. 46079/A18000 dell'11 settembre 2015 i Comuni indicati negli indirizzi sono stati invitati ad aderire quanto prima ad un'unione montana o a dare tempestivamente corso alle forme aggregative previste dalla legge;

-con la nota prot. n. 00029614 del 6 luglio 2016, veniva richiesta al Comune di Antrona Schieranco idonea documentazione per conoscere lo stato di avanzamento di eventuali iniziative per l'adesione o il convenzionamento con l'Unione montana di riferimento, in totale assenza di atti formali assunti dal Comune stesso;

- con la nota prot. n. 0001852 del 4 agosto 2016, il Comune di Antrona Schieranco ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, dalla quale si desume che gli atti assunti, Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18 aprile 2016 e Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27 aprile 2016, non sono coerenti con l'impianto normativo vigente e, pertanto, non consentono di ritenere assolto l'obbligo previsto;

vista la D.G.R. 22-3115, del 4 aprile 2016, con la quale si è stabilito di dar corso all'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 23/2015, nei confronti dei comuni inadempienti alla data del 1 aprile 2016;

dato atto quindi che il Comune di Antrona Schieranco, appartenente alla Comunità montana delle Valli dell'Ossola, in corso di liquidazione, alla data del 1 aprile 2016 non risulta aver aderito ad alcuna unione montana o aver stipulato convenzioni, nè risulta avere in corso procedure per l'adesione a forme associative territoriali o convenzioni ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. n. 3/2014 e della D.G.R. n. 40-1626, del 23 giugno 2015;

rilevato che sussistono pertanto le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo regionale, ai sensi della D.G.R. 22-3115 del 4 aprile 2016;

considerato che, per dare avvio all'esercizio del potere sostitutivo occorre, precedentemente, invitare l'amministrazione al compimento degli atti necessari assegnando un congruo termine per l'adempimento;

valutata congrua l'assegnazione di un termine di sessanta giorni;

precisato che il termine per l'adempimento decorre dalla notifica del presente provvedimento al Comune di Antrona Schieranco e che, in caso di persistenza nell'inadempimento, la Giunta regionale procederà alla nomina di un commissario *ad acta*, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 22-3115 del 4 aprile 2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di invitare il Comune di Antrona Schieranco, già appartenente alla Comunità montana delle Valli dell'Ossola, in corso di liquidazione, a provvedere ad adempiere a quanto necessario per l'esercizio delle funzioni, conferite ai sensi dell'art. 4 della l.r. 3/2014 e della D.G.R. n. 40-1626 del 23 giugno 2015, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione;

- di procedere, in caso di persistenza nell'inadempimento, alla nomina di un commissario *ad acta* secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 22-3115 del 4 aprile 2016;

- di trasmettere il presente atto al Comune di Antrona Schieranco con comunicazione a mezzo PEC ai fini della decorrenza del termine per l'adempimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)